



**REPUBBLICA ITALIANA**

N. 466-04 Reg. Sent.

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 5381 Reg. Gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione ANNO 2003

Prima, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso n. **5381/2003** proposto da **ZIZZO Antonino** e **GANDOLFO Giuseppe**, rappresentati e difesi dall'avv.to Antonina Mariella Martinciglio ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Amerigo Amari n.8, presso lo studio dell'avv.to Alessandro Voluti;

**contro**

il Comune di Mazara del Vallo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Prof. Gaetano Armao, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Palermo, via Noto n.12;

**e nei confronti**

del Sindaco di Mazara del Vallo e degli assessori dallo stesso nominati, Vilaro Francesco, Quinci G. Battista, Giammarinaro Nicola, Torrente Vito, Siragusa Giuseppe, Pipitone Giovanni, Clemense Vito, Martino Vito e Scilla Antonino, non costituitisi in giudizio;

**per l'annullamento (previa sospensione)**

a) della determinazione sindacale n.184/DS del 21/08/2003, avente ad oggetto la revoca degli Assessori Comunali, G.

Gandolfo, N. Giammarinaro, V. Martino, G.B. Quinci, A. Scilla, G. Siragusa, V. Torrente, F. Vilardo, A. Zizzo, notificata ai ricorrenti il 22/08/'03;

b) delle determinazioni sindacali n. 190 del 03/09/2003 e n. 197 del 15/09/2003, con le quali sono stati nominati i nuovi Assessori, Pipitone Giovanni e Vito Clemense, in surroga dei ricorrenti;

c) della comunicazione resa dal Sindaco durante la seduta del Consiglio Comunale del 23/09/2003;

d) di tutti gli atti connessi e consequenziali ai predetti

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio, con memoria del Comune di Mazara del Vallo intimato;

Visti gli atti tutti di causa;

Vista l'ordinanza collegiale n.1924 del 07/11/'03 di accoglimento della domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, e di fissazione dell'udienza;

Designato relatore alla pubblica udienza del 20/01/2004 il Consigliere Cosimo Di Paola:

Uditi l'avv.to A. Martinciglio, per i ricorrenti e l'avv.to G. Armao, per il Comune di Mazara del Vallo, resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

### **FATTO**

Con ricorso notificato l'08/10/'03 e depositato il giorno 13 seguente, i Sigg.ri Zizzo Antonino e Gandolfo Giuseppe, già

assessori comunali di Mazara del Vallo, hanno impugnato le determinazioni sindacali in epigrafe, con cui sono stati revocati dall'incarico e sono stati nominati in loro vece altri due assessori, e ne hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione, vinte le spese, deducendo il motivo seguente.

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 9, L.r. 26 agosto 1992, n.7, sotto il profilo del difetto di motivazione. Eccesso di potere per sviamento, illogicità ed ingiustizia manifeste e per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n.169 del 17/12/2001.

L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più componenti della Giunta Comunale, sebbene sia caratterizzato da ampia discrezionalità, deve essere suffragato da adeguata motivazione che dia contezza dei presupposti che ne giustificano l'adozione.

Nella specie, viceversa, la determinazione di revoca impugnata sarebbe priva di motivazione, e non espliciterebbe alcun dubbio sull'operato dei ricorrenti, né evidenzerebbe alcun elemento che fosse indicativo del venir meno del rapporto fiduciario tra gli stessi ed il Sindaco.

Sarebbe stata, inoltre, omessa la comunicazione di avvio del procedimento relativo all'adottata revoca di incarico.

Con ordinanza collegiale n.1924 del 07/11/'03 – riformata

dal C.G.A, con ord.za n.999/'03 - si accoglieva la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, fissandosi la data dell'odierna udienza.

Si costituiva il Comune di Mazara del Vallo intimato che sosteneva la legittimità delle determinazioni sindacali impuginate con argomentazioni difensive ulteriormente illustrate con successiva memoria e concludeva per la reiezione del ricorso, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2004, i procuratori delle parti chiedevano che il ricorso venisse posto in decisione.

### **DIRITTO**

Il ricorso è infondato.

1. La principale questione giuridica dedotta in ricorso attiene alla “violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 9, L.r. 26 agosto 1992, n.7, sotto il profilo del difetto di motivazione“, che discenderebbe dal fatto che il Sindaco avrebbe disposto la revoca dei componenti della Giunta Comunale, riconfermando poi sette nominativi su nove, ad eccezione dei ricorrenti, senza fornire la prescritta motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Si sottolinea che, nonostante la revoca degli assessori sia un provvedimento ampiamente discrezionale, ugualmente necessiterebbe di essere suffragata da congrua motivazione, in ordine alle ragioni che ne giustificano l’adozione, con l’indicazione – nella prescritta comunicazione al Consiglio

Comunale - degli elementi di demerito riferibili ai soggetti revocati, dai quali si evinca il venir meno del rapporto fiduciario tra gli stessi ed il Sindaco.

La censura non può condividersi, per le considerazioni seguenti.

L'art. 12, comma 9, L.r. 26 agosto 1992, n.7, stabilisce che: *“Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori”*.

La norma, che attribuisce al Sindaco, come riconoscono gli stessi ricorrenti, un potere caratterizzato da ampia discrezionalità, accentuata dalla dizione letterale utilizzata dal legislatore regionale (...”può, in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta“), prevede tuttavia l'obbligo posto a carico del Sindaco di informare, neppure subito, ma entro sette giorni, il Consiglio comunale, mediante relazione circostanziata che dia conto delle ragioni della revoca.

Le ragioni dell'atto, che possono riguardare non soltanto l'operato degli assessori revocati, ma ogni altro elemento inerente anche a valutazioni di opportunità politico-amministrativa, sono rimesse alla discrezionalità del Sindaco, e sono soggette al controllo politico del Consiglio, che può infatti

esprimere, al riguardo, proprie valutazioni.

Nella specie, tali ragioni sembrano consistere nell'esigenza di "rimodulazione di Giunta, mettendo anche due forze nuove, ... che mira ad avere una maggioranza in Consiglio e a cui gli assessori fanno riferimento" (v. dichiarazioni del Sindaco, nel verbale di seduta consiliare del 23/09/2003 ) e non anche rilievi sull'operato degli assessori revocati (per uno dei quali, Zizzo, si esprimono anzi espressioni largamente laudative – v. doc. cit.).

Queste ragioni, ampiamente discusse nella predetta seduta consiliare, non risultano compiutamente illustrate nella comunicazione – prot. n.3628/Gab del 26/08/2003 - con cui il Sindaco di Mazara del Vallo ha informato il Consiglio Comunale che "con determinazione n.184/DS. del 21/08/2003 (ha) proceduto alla revoca di tutti i componenti della Giunta ad eccezione della dr.ssa M.V. Ippolito" (il cui incarico era stato affidato in qualità di tecnico esperto).

La nota, tuttavia, richiama le ragioni della revoca contenute nella predetta determinazione sindacale ("Alla medesima Determinazione faccio riferimento per le motivazioni poste a base della revoca").

Tale esplicito rinvio deve considerarsi – anche alla luce delle indicazioni desumibili dall'ordinanza del C.G.A n.99/'03, di cui il Collegio non può non tenere conto, in virtù, tra l'altro, del principio di economia dei mezzi processuali, e sebbene sia

autonomo il giudizio cautelare rispetto a quello di merito (v. Cons. Stato Sez. IV, 9 novembre 1995, n.890; 29 luglio 1993, n. 750) – sufficiente ai fini dell’osservanza sostanziale dell’obbligo procedimentale previsto dall’art. 12, comma 9, L.r.n.7/1992, potendosi, in effetti, agevolmente trarsi dalle premesse della determinazione sindacale n. 184/DS. del 21/08/’03 le ragioni della disposta revoca, essenzialmente riguardanti, come s’è già detto sopra, esigenze di “verifica politica per rilanciare l’azione amministrativa della Giunta Municipale“.

2. Il profilo di censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non ha pregio, in quanto tale comunicazione ha finalità sostanziali e non meramente formali, sicchè essa non occorre tutte le volte in cui il soggetto interessato abbia conosciuto o potuto conoscere aliunde un determinato atto o progetto (Cons. Stato, Sez.IV, 6 ottobre 2003, n.5846).

Nella specie, l’intento di “rimodulazione“ dell’intera Giunta era già emerso in sede di dibattito politico svoltosi nella seduta consiliare del 05/08/’03.

La mancata comunicazione di avvio del procedimento, peraltro, non vizia l’atto conclusivo, quando la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto, comunque, apportare elementi di valutazione eventualmente idonei ad incidere, in termini a lui favorevoli, sul provvedimento finale (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 3 luglio 2003, n. 3969; 17 marzo 2003, n. 1357).

Nel caso in esame, in relazione alla natura ampiamente discrezionale dell'atto ed alle motivazioni che lo supportano – tutte di natura politica, e non riguardanti l'operato dei ricorrenti – nessun utile apporto partecipativo avrebbero potuto, comunque, svolgere gli interessati, revocati dall'incarico di assessori.

In conclusione, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe indicato;-----

Spese compensate.-----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.-----

Così deciso in Palermo il 20 gennaio 2004, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:-----

- Salvatore Veneziano, Presidente f.f.;
- Cosimo Di Paola, Consigliere estensore;
- Nicola Maisano, Referendario;

Angelo Pirrone, Segretario.

Depositata in Segreteria il 5/03/2004

Il Funzionario  
Laura Malerba

I.B.